

**OFFICIAL CERTIFICATE REFERRED TO IN ARTICLE 11 OF COMMISSION IMPLEMENTING
REGULATION (EU) 2019/1793 FOR THE ENTRY INTO THE UNION OF CERTAIN FOOD OR FEED
(ITALIAN)**

PARTE I - DESCRIZIONE DELLA PARTITA	PAESE United Kingdom		Certificato per l'UE	
	I.1. Speditore/esportatore Nome		I.2. Riferimento del certificato	I.2.a Riferimento IMSOC
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente	CODIC QR
	Paese		I.4. Autorità locale competente	
	Codice ISO del paese			
	I.5. Destinatario/importatore Nome		I.6. Operatore responsabile della partita Nome	
	Indirizzo		Indirizzo	
	Paese		Paese	
	Codice ISO del paese		Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine		I.9. Paese di destinazione	
	Codice ISO del paese		Codice ISO del paese	
	I.8.		I.10.	
	I.11. Luogo di spedizione Nome		I.12. Place of destination Nome	
	Indirizzo		Indirizzo	
Paese		Paese		
Codice ISO del paese		Codice ISO del paese		
N. di registrazione /di riconoscimento		N. di registrazione /di riconoscimento		
I.13.		I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
Aeromobile		Nave		
Treno		Veicolo stradale		
Identificazione		I.17. Documenti di accompagnamento		
		Tipo		
		Codice		
		Paese		
		Codice ISO del paese		
		Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	Ambiente	Di refrigerazione	Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo				
N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per				
Prodotti destinati al consumo umano				
Alimentazione animale				
I.21.		I.22. Per il mercato interno		
		I.23.		
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Tipo di imballaggio	Peso netto	
Per il consumatore finale		Numero di colli	Lotto n.	

PAESE	Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell 'Unione	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1 Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti della seguente legislazione dell 'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj); - regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj); - regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj) e - regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj), e certifica quanto segue: <p>⁽¹⁾ II.1.1. gli alimenti della partita sopraindicata con il codice di identificazione</p> <p>[indicare il codice di identificazione per la partita di cui all 'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione primaria di tali alimenti e le operazioni associate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004; - ⁽¹⁾ ⁽²⁾ e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: <ul style="list-style-type: none"> - sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e - provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;] <p>⁽¹⁾ oppure II.1.2. i mangimi della partita sopraindicata con il codice di identificazione</p> <p>[indicare il codice di identificazione per la partita di cui all 'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793] sono stati prodotti in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione primaria di tali mangimi e le operazioni correlate elencate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005; - ⁽¹⁾ ⁽²⁾ e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: <ul style="list-style-type: none"> - sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell 'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 e - provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell 'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 183/2005.] 	

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>II.2 Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj), e certifica quanto segue:</p>		
<p>[II.2.1. Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da micotossine</p> <p>- dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità al:</p> <p>regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione al fine di determinare il livello di contaminazione da micotossine per gli alimenti</p> <p>regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione al fine di determinare il livello di aflatossina B1 per i mangimi</p> <p>il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio</p> <p>..... (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>- I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione sulle micotossine.]</p>		
<p>(³) e/o</p> <p>[II.2.2. Certificazione per gli alimenti e i mangimi di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari</p> <p>- dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio</p> <p>..... (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>- I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla normativa dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.]</p>		
<p>(³) e/o</p> <p>[II.2.3. Certificazione per gli alimenti di origine non animale elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, nonché per gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione microbiologica</p> <p>- dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio</p> <p>..... (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>- I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano l'assenza di Salmonella in 25 g.]</p> <p>(³) e/o</p>		

PAESE		Certificato per l'ingresso di alimenti e mangimi nell 'Unione	
Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	[[II.2.4	<p>Certificazione per (indicare il prodotto) elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.3)</p> <p>- dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE</p> <p>il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.</p> <p>- I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione.]</p>	
	II.3	Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse la sfera di controllo dell 'autorità di rilascio competente.	
	II.4	Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle ultime analisi di laboratorio.	
<p>Note</p> <p>Cfr. le note per la compilazione del presente allegato.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) Cancellare o barrare le voci non pertinenti (ad esempio, se alimenti o mangimi).</p> <p>(2) Si applica solo nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse.</p> <p>(3) Cancellare o barrare le voci non pertinenti nel caso in cui questo punto non sia scelto per fornire la certificazione.</p> <p>(4) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>			
<p>Certificatore</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			